

DECRETO 10 marzo 2021.

Riparto della somma complessiva pari a euro 1.125.000.000,00 in favore di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020. (Decreto n. 62/2021).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, commi 63 e 64, che prevede lo stanziamento di risorse per il finanziamento, tra gli altri, di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» e in particolare l'art. 38-bis, che ha destinato al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane la somma complessiva di euro 855.000.000,00;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e in particolare l'art. 48, comma 1, del con il quale è stato stabilito un incremento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale;

Visto l'art. 48, comma 2, del sopracitato decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale si stabilisce che le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024, pari a complessivi euro 1.125.000.000,00, sono ripartite con decreto del Ministero dell'istruzione tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, di cui all'art. 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 109;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, con il quale si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in particolare l'art. 7-bis, comma 2, che prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 7-ter;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, commi 810 e 812;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse spettanti a province e città metropolitane secondo quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 162 del 2019, nonché sono stati definiti i termini e le modalità di monitoraggio delle medesime risorse;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° ottobre 2020, n. 129, con il quale si è proceduto a ripartire le risorse pari ad euro 855.000.000,00, di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 tra province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, con il quale si è proceduto all'approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, per l'importo complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Dato atto che l'art. 48, comma 1, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha incrementato lo stanziamento già disposto con l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 162 del 2019 di ulteriori risorse, pari a complessivi euro 1.125.000.000,00, dall'anno 2021 all'anno 2024;

Dato atto altresì, che tale incremento grava sul capitolo 8105, piano gestionale 15, per euro 125.000.000,00 per l'annualità 2021, per euro 400.000.000,00 per l'annualità 2022, per euro 300.000.000,00 per l'annualità 2023 e per euro 300.000.000,00 per l'annualità 2024;

Considerato che sia l'art. 48, comma 2, del sopracitato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sia l'art. 1, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° ottobre 2020, n. 129 demandano a un successivo decreto del Ministero dell'istruzione il riparto delle maggiori spese dall'anno 2021 all'anno 2024 tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto già definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;

Considerato altresì, che l'art. 1, comma 810, della richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha modificato l'art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo la possibilità di finanziare oltre che interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico anche interventi di messa in sicurezza, nuove costruzioni e di cablaggio interno delle scuole;

Dato atto che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020 è stato stabilito che le risorse siano ripartite considerando il numero di studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per ciascuna provincia e città metropolitana e il numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per ciascuna provincia e città metropolitana, assegnando ad entrambi i criteri un eguale peso ponderale pari al 50%;

Considerato che, nell'applicare la predetta ripartizione, si rispetta quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 2, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del 2019;

Ritenuto quindi, possibile procedere al riparto della somma complessiva di euro 1.125.000.000,00 sulla base dei criteri già individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle risorse tra province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale

1. La somma complessiva pari ad euro 1.125.000.000,00, di cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui euro 125.000.000,00 per l'annualità 2021, euro 400.000.000,00 per l'annualità 2022 ed euro 300.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15, del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità dal 2021 al 2024, è ripartita tra province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020:

a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia e città metropolitana;

b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presenti nelle province e città metropolitane.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto, le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare, nell'ambito delle risorse spettanti a ciascun ente locale, individuati prioritariamente:

a) interventi inseriti nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020;

b) interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;



c) interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;

d) ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

3. La trasmissione dell'elenco degli interventi di cui al comma 2 avviene tramite apposito sistema informativo del Ministero dell'istruzione messo a disposizione delle Province, delle Città metropolitane e degli Enti di decentramento regionale, le cui informazioni di accesso sono fornite dal medesimo Ministero con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione del presente decreto.

4. L'elenco degli interventi di cui al comma 2 è successivamente definito con decreto del Ministro dell'istruzione che determina, altresì, i termini di aggiudicazione dei relativi interventi e le modalità di attuazione, di rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, così come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, tenendo conto dei criteri di sostenibilità ambientale (*green public procurement*).

5. L'utilizzo delle somme di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2021

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1123

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile sul sito web del Ministero dell'istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metropolitane.shtml

21A02861

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 aprile 2021.

Rettifica del decreto 19 settembre 2020 di riconoscimento del carattere scientifico dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, «assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente clinico» e «gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Ministero della salute 19 settembre 2020 con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Bologna, via Albertoni n. 15, e sedi assistenziali e di ricerca in via Albertoni n. 15, via Massarenti n. 9, via Palagi n. 9, incluse le unità operative «Chirurgia A e d'urgenza» e «Chirurgia toracica», dislocate presso l'Ospedale Maggiore di Bologna in via Nigrisoli n. 2, le cui funzioni e attività sono

state trasferite dall'Azienda USL di Bologna all'Azienda ospedaliero-universitaria, nelle discipline di «assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente clinico» e «gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche»;

Rilevato che nelle premesse e nel dispositivo del predetto decreto ministeriale, per mero errore materiale, è stato riportato nella denominazione della disciplina il termine «clinico» anziché «critico»;

Considerato che il termine «critico» risulta in tutti gli atti istruttori propedeutici all'adozione del decreto ministeriale di riconoscimento quale IRCCS dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna e, in particolare, nella documentazione ministeriale citata nel parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 2020 e nell'intesa espressa dal Presidente della Regione Emilia-Romagna con nota n. 0606142.U del 18 settembre 2020;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione nel predetto decreto ministeriale 19 settembre 2020 della parola «clinico» con la parola «critico»;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, in corso di registrazione, con il quale sono state attribuite le deleghe al Sottosegretario di Stato alla salute sen. prof. Pierpaolo Sileri;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 19 settembre 2020 con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al settimo capoverso, dopo le parole «nel paziente», la parola «clinico» è sostituita dalla parola «critico»;
2. Al dodicesimo capoverso, dopo le parole «nel paziente», la parola «clinico» è sostituita dalla parola «critico»;
3. All'art. 1, comma 1, del dispositivo, dopo le parole «nel paziente», la parola «clinico» è sostituita dalla parola «critico».

Roma, 23 aprile 2021

Il Sottosegretario di Stato: SILERI

21A02862

ORDINANZA 14 maggio 2021.

Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

